Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

FF 2017
www.dirittofederale.admin.ch
La versione elettronica firmata
è quella determinante

B

Ordinanza dell'Assemblea federale relativa alla legge sul Parlamento e all'amministrazione parlamentare

Progetto

(Ordinanza sull'amministrazione parlamentare, Oparl)

(Diverse modifiche del diritto parlamentare)

Modifica del …

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 18 agosto 2017[1];
visto il parere del Consiglio federale dell'11 ottobre 2017[2],

decreta:

I

L'ordinanza del 3 ottobre 2003[3] sull'amministrazione parlamentare è modificata come segue:

Titolo prima dell'art. 4

Sezione 2: Verbali e altri documenti delle commissioni

Minoranza
(Pfister Gerhard, Brand, Buffat, Burgherr, Glarner, Nidegger, Pantani, Rutz Gregor, Steinemann)

Stralciare (= secondo il diritto vigente)

Art. 5a Classificazione

1 I verbali delle sedute delle commissioni sono classificati «ad uso interno» sempreché la commissione non li classifichi altrimenti.

1 FF **2017** 5807
2 FF **2017** 5873
3 RS **171.115**

2 Gli altri documenti sono classificati «ad uso interno» sempreché non siano già pubblici o la commissione li classifichi altrimenti. Se l'autore ha classificato il documento «confidenziale» o «segreto», tale classificazione è mantenuta. È fatta salva la declassificazione conformemente all'articolo 8 capoversi 3–6.

Minoranza
(Pfister Gerhard, Brand, Buffat, Burgherr, Glarner, Nidegger, Pantani, Rutz Gregor, Steinemann)

Stralciare

Art. 6 cpv. 5

Abrogato

Minoranza
(Pfister Gerhard, Brand, Buffat, Burgherr, Glarner, Nidegger, Pantani, Rutz Gregor, Steinemann)

Stralciare (= secondo il diritto vigente)

Art. 6a cpv. 2, 2bis e 3

2 I deputati hanno accesso in Extranet ai verbali delle commissioni concernenti gli oggetti in deliberazione elencati nell'articolo 6 capoverso 4.

2bis I membri delle commissioni di cui all'articolo 10 numeri 3–11 del Regolamento del Consiglio nazionale del 3 ottobre 2003[4] e all'articolo 7 numeri 3–11 del Regolamento del Consiglio degli Stati del 20 giugno 2003[5] hanno accesso in Extranet ai verbali concernenti gli affari interni delle proprie commissioni e delle commissioni dell'altra Camera con compiti uguali o analoghi (commissione omologa).

3 *Abrogato*

Minoranza
(Pfister Gerhard, Brand, Buffat, Burgherr, Glarner, Nidegger, Pantani, Rutz Gregor, Steinemann)

3 Stralciare (= secondo il diritto vigente)

4 RS **171.13**
5 RS **171.14**

Art. 6b, rubrica, cpv. 1, frase introduttiva e lett. b nonché 1bis

Accesso delle segreterie dei gruppi parlamentari e dei Servizi del Parlamento a Extranet

1 Le segreterie dei gruppi parlamentari e i collaboratori competenti dei Servizi del Parlamento hanno accesso in Extranet ai verbali:

b. concernenti gli affari interni delle commissioni di cui all'articolo 10 numeri 3–11 del Regolamento del Consiglio nazionale del 3 ottobre 2003[6] e all'articolo 7 numeri 3–11 del Regolamento del Consiglio degli Stati del 20 giugno 2003[7];

1bis I collaboratori competenti dei Servizi del Parlamento hanno inoltre accesso in Extranet ai verbali concernenti gli affari interni dell'Ufficio del Consiglio degli Stati.

Art. 6c Accesso dei collaboratori personali dei deputati a Extranet

1 Ogni deputato può designare un collaboratore personale autorizzato ad accedere in Extranet ai verbali delle commissioni di cui il deputato è membro, ad eccezione dei verbali cui le segreterie dei gruppi non hanno accesso (art. 6*b*).

2 Il collaboratore personale sottostà al segreto d'ufficio conformemente all'articolo 8 LParl.

3 Fornisce ai servizi del Parlamento i dati seguenti:

a. cognome e nome;

b. cognome del deputato per il quale lavora;

c. altri datori di lavoro e attività svolte per conto di questi ultimi;

d. indirizzo;

e. numero AVS.

4 I Servizi del Parlamento pubblicano un elenco dei dati di cui al capoverso 3 lettere a–c.

Art. 8, rubrica, cpv. 1 e 3–6

Altri documenti

1 Ai documenti delle commissioni diversi dai verbali si applicano le disposizioni concernenti la distribuzione dei verbali delle commissioni, la loro disponibilità elettronica e il diritto di consultarli.

3 La commissione può pubblicare documenti importanti di cui al capoverso 1 sempreché non vi si oppongano interessi degni di protezione. Immediatamente dopo aver concluso le proprie deliberazioni a destinazione della Camera valuta in partico-

6 RS **171.13**
7 RS **171.14**

lare se determinati documenti siano essenziali per comprendere le proposte della commissione.

Minoranza II
(Barrile, Galladé, Glättli, Kiener Nellen, Piller Carrard, Streiff, Wermuth)

3bis In un secondo momento il presidente della commissione può declassificare un documento di cui al capoverso 1 se non vi si oppongono interessi degni di protezione. La commissione è informata della declassificazione.

4 Prima di una pubblicazione conformemente al capoverso 3 l'autore del documento viene sentito.

Minoranza II
(Barrile, Galladé, Glättli, Kiener Nellen, Piller Carrard, Streiff, Wermuth)

4 Prima di una declassificazione conformemente al capoverso 3 o 3bis l'autore del documento viene sentito.

5 La pubblicazione dei seguenti documenti richiede l'approvazione dell'autore:

a. documenti che la commissione ha ottenuto nell'esercizio dei propri diritti di informazione e di consultazione nell'ambito della politica estera (art. 152 LParl);
b. documenti che, conformemente all'articolo 150 capoverso 2 LParl, la commissione non ha il diritto di esigere.

Minoranza II
(Barrile, Galladé, Glättli, Kiener Nellen, Piller Carrard, Streiff, Wermuth)

5 La declassificazione dei seguenti documenti necessita l'approvazione dell'autore:

…

6 Se tra la commissione e il Consiglio federale è controverso se un documento sia conforme al capoverso 5 è determinante il parere del Consiglio federale. Se è una commissione di vigilanza, la commissione decide in via definitiva.

Minoranza I
(Pfister Gerhard, Brand, Buffat, Burgherr, Glarner, Nidegger, Pantani, Rutz Gregor, Steinemann)

Stralciare l'intero articolo (= secondo il diritto vigente)

Art. 8a Verbali e altri documenti delle commissioni e delegazioni di vigilanza

Le commissioni e delegazioni di vigilanza disciplinano la distribuzione, la disponibilità elettronica, la classificazione e l'accesso ai verbali e agli altri documenti nel settore dell'alta vigilanza.

Minoranza
(Pfister Gerhard, Brand, Buffat, Burgherr, Glarner, Nidegger, Pantani, Rutz Gregor, Steinemann)

Stralciare

Art. 9 Verbali e altri documenti degli Uffici e delle delegazioni di cui agli articoli 38 e 60 LParl

Gli articoli 4–8 si applicano per analogia anche ai verbali e altri documenti degli Uffici e delle delegazioni di cui agli articoli 38 e 60 LParl.

Minoranza
(Pfister Gerhard, Brand, Buffat, Burgherr, Glarner, Nidegger, Pantani, Rutz Gregor, Steinemann)

Stralciare (= secondo il diritto vigente)

Art. 10 cpv. 2

2 Con il consenso delle Commissioni della gestione, l'OPCA può effettuare, su mandato di altre commissioni parlamentari, valutazioni nel settore di competenza di queste ultime nonché esaminare le valutazioni eseguite dall'Amministrazione federale e il loro utilizzo nei processi decisionali.

Titolo prima dell'art. 12

Sezione 5: Registrazione e diffusione dei dibattiti parlamentari

Art. 14 Diffusione in Internet

I dibattiti delle Camere e dell'Assemblea federale plenaria vengono trasmessi direttamente in Internet. Le registrazioni sono messe a disposizione in Internet sotto forma di filmati audiovisivi.

Art. 27 cpv. 1 lett. d

1 La Delegazione amministrativa è competente per la costituzione, la modifica e la risoluzione dei rapporti di lavoro:

d. del segretario delle Commissioni delle finanze e della Delegazione delle finanze.

II

L'atto normativo qui appresso è modificato come segue:

Ordinanza dell'Assemblea federale del 28 settembre 2012[8] sulle relazioni internazionali del Parlamento

Art. 9a Registro pubblico delle trasferte ufficiali all'estero dei parlamentari

1 I Servizi del Parlamento tengono un registro pubblico delle trasferte all'estero che i parlamentari effettuano sulla base della presente ordinanza a carico delle finanze dell'Assemblea federale.

2 Il registro contiene i seguenti dati:

a. elenco delle trasferte con indicazione dell'organo responsabile, del motivo, della destinazione e del nome dei parlamentari che vi partecipano;

b. costi annuali delle trasferte per ogni organo.

Minoranza
(Masshardt, Barrile, Galladé, Glättli, Piller Carrard, Streiff, Wermuth)

Art. 9a *Registro pubblico delle trasferte che i parlamentari effettuano all'estero in veste ufficiale o in relazione diretta con la loro funzione*

1 I Servizi del Parlamento tengono un registro pubblico delle trasferte all'estero che i parlamentari:

a. effettuano sulla base della presente ordinanza a carico delle finanze dell'Assemblea federale;

b. accettano di effettuare su invito di autorità e di gruppi di interessi svizzeri, esteri o internazionali.

2 Il registro contiene i seguenti dati sulle trasferte di cui al capoverso 1 lettera a:

…

III

La Conferenza di coordinamento determina l'entrata in vigore.

Minoranza
(Steinemann, Addor, Buffat, Burgherr, Glarner, Sollberger, Reimann Lukas, Rutz Gregor)

Non entrare in materia

8 RS **171.117**